



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>122</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>22 / 10 / 2012</u></p>	<p>Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (T.A.R.S.U.) ANNO DI IMPOSTA 2012.</p>
---	---

L'anno DUEMILADODICI , il giorno 22 del mese di ottobre , alle ore 10,00 , nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE		x

Con l'assistenza del Segretario Generale

Dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8

Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'Assessore al Bilancio e Finanze
sulla base dell'istruttoria condotta dalla 3^a Ripartizione dell'Ente – Finanze Tributi e Bilancio
RIFERISCE

Il capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, ha istituito la Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni). Pur avendo l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disposto originariamente l'abrogazione della Tarsu e la sua sostituzione con la Tia (tariffa di igiene ambientale), l'obbligo di applicazione di quest'ultima è stato nel tempo rinviato da varie disposizioni legislative, per cui il Comune di TRANI, come la maggioranza dei Comuni, non si è avvalso della facoltà di introdurla ed ha continuato ad applicare la Tarsu, tuttora pienamente vigente.

La vigenza della Tarsu è stata confermata dall'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, il quale recita che sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.

Peraltro il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. manovra Monti), contenente le ultime norme correttive in materia di federalismo, all'art. 14 ha introdotto un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani nonché dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.

Così come sancito dalla legge suindicata, dall'entrata in vigore del nuovo tributo, ovvero dal 1° gennaio 2013, saranno soppresse la Tarsu e la Tia. La nuova tariffa dovrà essere determinata sulla base di un regolamento ministeriale da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 e dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, a partire già dal primo anno di applicazione. Il meccanismo del nuovo tributo prevede l'immediata entrata in vigore della tariffa con decorrenza dal 2013.

Per l'anno 2012 continua pertanto ad applicarsi la Tarsu, le cui tariffe per l'anno di riferimento possono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo unico, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Tale data è stata stabilita per l'esercizio 2012 dapprima al 30 giugno 2012, giusta comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente al 31 ottobre 2012, giusto Decreto Ministero dell'Interno 2 agosto 2012.

La determinazione delle tariffe Tarsu spetta alla Giunta Comunale - ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che all'art. 42, comma 2, lettera f) ha escluso esplicitamente il Consiglio Comunale da tale competenza e la relativa deliberazione deve essere allegata al Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e) del medesimo D. Lgs. n. 267/2000.

Ciò premesso, con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 07/06/2011 il Comune di Trani ha determinato le tariffe Tarsu per l'anno di imposta 2011 per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel vigente Regolamento comunale.

Ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993, istitutivo della Tarsu, il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo. Il principio dell'obbligo tendenziale di copertura integrale dei costi del servizio è ribadito anche dall'art. 117 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), laddove recita che gli enti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, con una corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi. In proposito occorre rilevare che per l'anno 2011 il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani erogato dall'AMIU S.p.a., è stato di complessivi € 5'600'000,00, a fronte di elenchi Tarsu 2011 emessi per circa complessivi € 4'253'000,00 con un rapporto percentuale fra gettito e

costo del servizio circa del 76,00 %, che si appalesa disallineato rispetto al valore medio dei Comuni della Regione Puglia, che è pari al 84,9 %, valore quest'ultimo che - a sua volta - è tra i più bassi dei valori medi rilevati nelle regioni italiane, così come si rileva dalla tabella 5.3 allegata al "Rapporto Rifiuti 2011" edito dall'Organismo Nazionale ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Peraltro con Deliberazione della G.C. n. 108 del 17/09/2012 risulta prorogato dal 01/01/2012 al 31/12/2012 in favore dell'AMIU S.p.a. il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani per un importo di € 5'600'000,00, oltre alcuni servizi accessori.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto nonché di quanto stabilito nel richiamato comma 11 dell'art.14 del D.L. n. 201/2011 istitutivo della TARES, che stabilisce che la nuova tariffa che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, fin dal primo anno di applicazione, si è obbligati ad un adeguamento delle tariffe Tarsu per l'anno 2012.

Infatti, nell'ambito del quadro normativo ormai tracciato dal legislatore con il summenzionato D.L. n. 201/2011, sorge l'immediata esigenza di proseguire nel graduale avvicinamento alla misura del 100 % del grado di copertura dei costi del servizio, al fine di evitare bruschi, e come tali inaccettabili dalla cittadinanza, cambiamenti tariffari contestualmente all'applicazione del nuovo tributo.

La tendenza alla copertura integrale dei costi è peraltro - come già innanzi evidenziato - comune a tutti i servizi pubblici, in armonia con quanto dettato, in linea generale, nell'articolo 117 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000).

Tanto, senza contare le altrettanto impellenti esigenze finanziarie del Comune di Trani, che impongono di incrementare la misura del finanziamento del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti a carico degli utenti, anche per evitare di continuare ad obbligare l'Ente a dedicare sostanziali risorse del civico bilancio per colmare la differenza fra gettito e costo del servizio stesso, diminuendo quindi gli stanziamenti in favore di altri programmi ed iniziative istituzionali.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto urgente e necessario, approvare con decorrenza 01/01/2012 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani come da tabella allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

E' ovvio che tale rideterminazione di tariffe non rappresenta un discrezionale aumento della Tarsu, bensì costituisce una tappa obbligata da fonti normative, che impongono il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio.

Inoltre l'incremento della percentuale di copertura del servizio a carico dell'utenza consente di liberare risorse nel bilancio comunale da destinare ad altre funzioni altrimenti contenute anche per i vincoli del patto di stabilità interno, nonché a seguito delle drastiche riduzioni dei trasferimenti statali, che compromettono la stabilità finanziaria dell'Ente.

Per contro, senza applicazione di adeguamenti tariffari, si rischierebbe - alla luce dell'obiettivo evolversi del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, come innanzi esposto - una riduzione della percentuale di copertura di tale costo, con possibile conseguente ipotesi di danno e disagio nella gestione del Civico Bilancio.

Nel contempo l'Amministrazione Comunale conferirà ulteriore impulso alle attività di recupero dell'evasione, sia della Tarsu che degli altri tributi comunali, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di equità fiscale.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze, sulla base dell'istruttoria condotta dalla 3^a Ripartizione dell'Ente – Finanze Tributi e Bilancio;

PRESO atto dei coefficienti di produttività di cui agli artt. 18 e 25 del Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/6/2008 e s.m.i.;

RITENUTO di dover necessariamente rettificare, in aumento, la tariffa per le abitazioni private e relative pertinenze da € 1,60 ad € 2,00 e, conseguentemente, tutte le altre classi di contribuenze così come stabilito dall'art. 18 del vigente Regolamento sulla TARSU;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 507/1993;
- il D.P.R. 158/1999
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011;
- il Vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 /2000:

1. Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Dirigente della III Ripartizione dott. G. Ninni, in data 18/10/2012;
2. Parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dal Dirigente della III Ripartizione dott. G. Ninni, in data 18/10/2012:" dando atto e segnalando che il gettito atteso con le tariffe stabilite con il presente atto è necessario ed indispensabile, per ottemperare alle prescrizioni contenute nell'art.153 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 16 ottobre 2012, n.174".

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE, per tutte le motivazioni in narrativa descritte e che qui si intendono integralmente riportate, a decorrere dal 01/01/2012, le Tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, così come indicate nella tabella allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

DISPORRE che venga data trasparente e chiara informazione all'utenza delle Tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani approvate con il presente atto, significando che l'aumento della Tariffa discende dalla complessità delle situazioni tutte in narrativa espresse, con particolare riferimento al necessario graduale incremento della percentuale di copertura dei costi del servizio, con l'obiettivo di evitare, al momento dell'applicazione della TARES, l'impatto fortemente oneroso sul carico fiscale dei contribuenti, e di liberare risorse nel bilancio comunale da destinare ad altre funzioni altrimenti contenute anche per i vincoli del patto di stabilità interno, nonché a seguito delle drastiche riduzioni dei trasferimenti statali.

DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.

ALLEGARE il presente provvedimento al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

ALLEGATO A

TARIFFE TARSU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012

CATEGORIA	DESCRIZIONE	TARIFFA
001	Abitazioni private e relative dipendenze (box, cantine, garage, ecc.)	2,00
002	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,30
003	Cinematografi e teatri	1,26
004	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,26
005	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, parcheggi e altre attività non precisate	1,88
006	Stabilimenti balneari	1,88
007	Esposizioni autosaloni	1,26
008	Alberghi con ristorante	2,90
009	Alberghi senza ristorante	2,34
010	Case di cura e riposo	2,40
011	Ospedali	2,76
012	Uffici, agenzie, studi professionali	2,20
013	Banche ed istituti di credito	10,62
014	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta ed altri beni durevoli	2,38
015	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	3,00
016	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	1,78
017	Banchi di mercato di beni durevoli	3,44
018	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetisti ed altri servizi alla persona	3,26
019	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	2,18
020	Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti	2,50
021	Attività industriali con capannoni di produzione	1,54
022	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,54
023	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,76
024	Mense, birrerie, hamburgerie	8,76
025	Bar, caffè, pasticcerie	8,76
026	Supermercati, pane, pasta, macellerie, salumi e generi alimentari	4,80
027	Plurilicenze alimentari e misti	4,82
028	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, piazza al taglio	12,50
029	Ipermercati di genere misti	5,26
030	Banchi di mercato generi alimentari	13,92
031	Discoteche, night club, sale giochi	8,76

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL SINDACO

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 152 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 25 OTT. 2012 al 9 NOV 2012 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 25 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Pasquale Mazzone

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:


- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 25 OTT. 2012



Il Funzionario delegato

Dot. Pasquale Mazzone